

Consorzio per l'Area Sviluppo industriale
della Provincia di Palermo
Progetto In La Sicilia
Via E Ferruzza n 1/5
90124 Palermo
info@inlasicilia.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'oscuramento dei dati personali dei candidati in caso di accesso agli atti di una procedura selettiva.

L'ente istante rappresenta che - in ottemperanza all'invito formulato da questa Commissione che aveva accolto favorevolmente il ricorso presentato da un concorrente, risultato non utilmente collocato in graduatoria, per accedere ai documenti della procedura selettiva avviata per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa Progetto In La Sicilia - aveva concesso al candidato di visionare le domande di partecipazione degli altri concorrenti. Tuttavia, l'amministrazione segnala che nel rilasciare le copie dei documenti richiesti ha oscurato i dati personali degli altri candidati a tutela della riservatezza. Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione, facendo presente l'inopportunità di rendere visibili i dati personali.

Al riguardo, la Commissione osserva che male ha fatto l'amministrazione ad oscurare i dati personali delle domande di partecipazione degli altri concorrenti utilmente graduati, non sussistendo alcuna esigenza di tutela della riservatezza, dal momento che i concorrenti, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti della procedura stessa potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quali sono senza dubbio i concorrenti non utilmente graduati).

Dr.
Segretario Comune di Felitto
Piazza Mercato
84055 Felitto (Sa)
comunedifelitto@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accesso agli atti da parte di un consigliere comunale.

Il Segretario del Comune di Felitto rappresenta alla Commissione che un consigliere eletto in altro comune (quello di Albanella) - con cui condivideva un'unità di personale addetta al servizio tecnico - aveva richiesto di accedere agli atti di gara e ad incarichi esterni per lavori e progettazioni di esclusivo interesse del Comune di Felitto. L'istante, dubitando che il consigliere di un comune possa avvalersi della prerogativa ex art 43 TUEL per accedere ad atti e notizie inerenti all'attività di altro e diverso comune, chiede di conoscere quale sia la rilevanza del convenzionamento dei servizi tecnici ai fini del regime giuridico cui assoggettare le richieste di accesso del consigliere di un diverso comune.

La Commissione osserva che lo speciale diritto di accesso ex art 43 TUEL è riconosciuto al singolo consigliere comunale ai fini del sindacato ispettivo sull'azione amministrativa del Comune che rappresenta e non anche di altro e diverso comune, essendo del tutto irrilevante la circostanza che i due comuni cogestiscano il servizio tecnico mediante un'unità di personale. Ne consegue l'inapplicabilità, alla fattispecie, della prerogativa di accesso riconosciuta al consigliere comunale.

Resta ferma la possibilità che la richiesta di accesso, avanzata da un consigliere di un comune diverso da quello istante, sia valutata non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90 che attribuisce tale diritto espressamente ed esclusivamente i soggetti privati bensì più correttamente alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di sé i rapporti tra pubbliche amministrazioni ex art 22 comma 5 e dell'art 5 co. 4 del Dpr n 184/2006 in cui si stabilisce che “ *l'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale*”.

Dr.ssa
Segretario Generale
Comune di Marostica
segretario@comune.marostica.vi.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accesso agli elenchi firme allegati alle mozioni/interrogazioni di consiglieri comunali

L'amministrazione comunale istante ha chiesto il parere della Commissione al fine di conoscere:

a) se, a fronte della pubblicazione in albo pretorio di delibere consiliari, approvate su mozioni o interrogazioni presentate in base a raccolte di firme, contenenti dati personali di cittadini (come nome, cognome e residenza), sia legittima o meno l'integrale pubblicazione anche dell'elenco firme allegato alla delibera;

b) se i consiglieri comunali, all'atto della raccolta firme dei cittadini, debbano informare questi ultimi che i relativi dati personali saranno divulgati ovvero se dalla raccolta della firma possa implicitamente desumersi il consenso del cittadino alla pubblicazione dei dati;

c) se per l'accesso a copia dell'elenco firme occorra specificare l'interesse giuridicamente rilevante, senza violare i principi di riservatezza.

Premesso che i primi due quesiti in oggetto vertono su questioni assolutamente estranee alla materia nella quale la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente ad esprimere pareri, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, non venendo in rilievo né atti con i quali sono individuate categorie di documenti sottratti all'accesso, né atti attinenti all'esercizio ed all'organizzazione del diritto di accesso, la Commissione si dichiara incompetente ad emettere il richiesto parere, dal momento che la tutela della riservatezza rientra nella distinta competenza del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto concerne, invece, l'ultimo quesito, si osserva che l'eventuale pubblicazione in albo dell'elenco contenente dati personali, non esclude il rispetto delle vigenti discipline in materia di accesso. Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 196/2003 i presupposti, i limiti e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti "dati personali", come nella specie quelli contenuti negli elenchi firme raccolte, restano disciplinati dalla legge n. 241/1990 e dalle altre disposizioni di legge in materia nonché dai relativi regolamenti di attuazione.

Alla luce di tali disposizioni, se con la pubblicazione in albo può già ritenersi realizzato il diritto di accesso, quantomeno nell'aspetto della visione dell'elenco firme, tuttavia è ben vero che terzi possano fare richiesta di rilascio di copia della delibera e dell'allegato elenco. In tali ipotesi, soprattutto quando la pubblicazione sia limitata nel tempo, come quella effettuata tramite albo, una volta trascorso il periodo di pubblicità, il diritto di accesso sarà esercitato nei limiti della generale disciplina dell'accesso ex lege n. 241/1990, verificando la motivazione della domanda d'accesso all'elenco di dati personali nonché curando la riservatezza delle persone, fatti salvi comunque i diversi e più ampi limiti previsti dagli altri regimi speciali di accesso.

Arch.
Dirigente IV Settore – Pianificazione e Gestione
Territorio
Comune di Rieti
urbanistica@comune.ieti.it

OGGETTO: Necessità o meno di comunicare ai controinteressati l'istanza di accesso presentata ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen.

Il dirigente del Comune di Rieti in indirizzo chiede il parere di questa Commissione in ordine alla necessità di comunicare ai controinteressati (ex art. 3, d.p.r. n. 184/06) la domanda di accesso formulata i sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen. da un avvocato per conto del suo cliente ed avente ad oggetto il rilascio di copia della documentazione relativa a pratiche edilizie appartenenti a terzi e non riconducibili al procedimento penale in cui il suo assistito è coinvolto.

A parere del dirigente comunale la comunicazione ai terzi controinteressati non sarebbe necessaria in quanto la suddetta documentazione è finalizzata esclusivamente alla redazione di memorie da parte del legale.

Ritiene questa Commissione di poter condividere tale assunto.

La notifica ai controinteressati ex art. 3, d.p.r. n. 184/2006 è un atto dovuto dall'amministrazione in ogni caso in cui la richiesta di accesso coinvolga la tutela della riservatezza del terzo, il quale ha il diritto di presentare o meno una motivata opposizione all'accesso entro dieci giorni dalla comunicazione. Questa procedura, la cui osservanza non può dipendere dal giudizio sulla sua fondatezza che la stessa amministrazione maturi anche in virtù di consolidata giurisprudenza, può essere superata nei casi in cui la legge stabilisca l'obbligo di ostensione del documento richiesto o il consenso dell'autorità giudiziaria e in quelli in cui il soggetto terzo, pur individuato nel documento, rivesta la posizione di controinteressato solo in senso formale (è l'ipotesi della richiesta di accesso di un candidato di una procedura concorsuale ad accedere a verbali o elaborati di altri candidati della stessa procedura).

Nel caso di specie, sembra ricorrere la prima ipotesi considerato che l'art. 391-quater cod. proc. pen. – secondo cui “Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia” - prevede, al terzo comma, che in caso di rifiuto al rilascio da parte della P.A. si applicano gli artt. 367 e 368 cod. proc. pen., che devolvono al P.M. (art. 367) e al GIP (art. 368) la decisione su richieste istruttorie nel corso delle indagini preliminari. Non è, dunque, il terzo controinteressato che può opporsi alla domanda di accesso, ma solo l'autorità giudiziaria può valutarne l'ammissibilità.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali
Servizio Personale delle Magistrature
Via della Mercede, 96
ROMA

OGGETTO: Diritto di accesso del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia a informazioni relative ad incarichi ministeriali ricoperti da magistrati amministrativi.

Il quesito che la Presidenza del Consiglio sottopone a questa Commissione può così sintetizzarsi:< Se il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (nella specie, Segreteria Provinciale di Napoli) ha diritto ad accedere ad informazioni in ordine ad incarichi ministeriali ricoperti da magistrati amministrativi di un Tar di fronte al quale pendono ricorsi promossi da propri iscritti, allo specifico scopo di utilizzarle, per il tramite dei relativi procuratori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 e ss. c.p.c., così come richiamati dagli artt. 17 e 18 cod. pro. amm.>

Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta negativa per due ordini di motivi:

a) secondo consolidata giurisprudenza di questa Commissione (cfr., parere 16.09.2008), l'Organizzazione sindacale è legittimata a proporre istanza di accesso solo nell'interesse di se stessa e non dei singoli iscritti, la tutela dei cui diritti è demandata ai medesimi interessati (e, nella specie, è evidente, anche perché dichiarata, che la finalità della richiesta del Sindacato Polizia è diretta alla tutela dei singoli aderenti, ricorrenti dinanzi il giudice amministrativo);

b) oggetto di istanza di accesso può essere solo un documento (secondo la definizione data dall'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e non un'informazione; il concetto è ribadito dal successivo comma 4 dello stesso articolo che stabilisce la non accessibilità alle informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo l'ipotesi di informazione in materia ambientale.

Sig.
Via
00143 – Roma

OGGETTO: Ammissibilità del ricorso alla Commissione avverso atti del Commissario governativo e del liquidatore di società cooperative.

Il Sig. chiede a questa Commissione di esprimere parere in ordine alla possibilità di ricorrere ai sensi della l. n. 241/1990 nei confronti di atti del Commissario governativo (nominato ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies, cod. civ.) e del liquidatore di società cooperative (nominato ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies, cod. civ.). Nella sua istanza il Sig. ipotizza una risposta affermativa almeno per il Commissario governativo, in quanto il combinato disposto degli artt. 93 e 106 disp. att. cod. civ. attribuisce a questi la qualità di "pubblico ufficiale".

Ritiene questa Commissione che la risposta debba essere negativa per entrambe le ipotesi sottoposte.

Infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, la Commissione per l'accesso è competente a conoscere i ricorsi avverso atti di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, fra le quali non può essere inquadrato né il Commissario governativo né il liquidatore di società cooperative, nonostante il primo rivesta effettivamente funzioni di rilevanza pubblica. L'eventuale doglianza avverso atti dei due organi in questione dovrà essere fatta valere dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Sig.
Via
00143 – Roma

OGGETTO: Diritto di accesso del socio ricorrente alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ad atti della P.A. intervenuta nel procedimento come controinteressata.

Il Sig. chiede a questa Commissione di esprimersi sul diritto del socio di cooperativa edilizia s.r.l. - che ha presentato ricorso ad una commissione ministeriale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per presunte irregolarità nell'assegnazione di alcuni alloggi – di accedere ad atti detenuti da una pubblica amministrazione, intervenuta nel procedimento amministrativo come controinteressata, che riguardano comunicazioni tra la stessa P.A. e la cooperativa ed i soci assegnatari contestati.

Questa Commissione ritiene di poter dare risposta affermativa al quesito, alla luce dell'art. 22, comma 1, lett. b) e d), l. n. 241/1990, che subordinano, rispettivamente, il diritto di accesso alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e alla detenzione del documento da parte della P.A., condizioni entrambe presenti nella fattispecie. Alle predette disposizioni si deve poi aggiungere quella, ancor più pregnante, contenuta nel comma 7 dell'art. 25, stessa legge, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

A tale ultimo fine, l'intervento della P.A. controinteressata nel procedimento dinanzi la commissione di vigilanza non influisce sul diritto di accesso (che potrà essere esercitato anche al di fuori dello stesso), ma solo sulla possibilità che, nell'ambito dello stesso procedimento e su richiesta del socio ricorrente, nei suoi confronti sia emesso ordine di esibizione della documentazione ai fini di giustizia.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro di Gorizia

Fatto

Il signor, quale dipendente di una ditta sottoposta ad un'ispezione della Direzione Provinciale del lavoro di Gorizia, in data 16.5.2011, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione attestante la propria presenza sui luoghi di lavoro, assumendo che tale documentazione, infruttuosamente richiesta alla ditta, sarebbe stata acquisita dall'Amministrazione nel corso del procedimento ispettivo.

L'Amministrazione, in data 14.6.2011, rigettava l'istanza di accesso, invocando il disposto del D.M. n. 757/1994, che sottrarrebbe al diritto di accesso i documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva e richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia (Cons. Stato sentenza n. 1842/2008; Cons. Stato, sentenza n. 736/2009), secondo la quale siffatta limitazione del diritto di accesso sarebbe giustificata dall'esigenza di tutela della riservatezza di soggetti terzi.

Il signor, in data 7.7.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, precisando che il diritto d'accesso fatto valere dal ricorrente è preordinato alla tutela del suo diritto ad essere retribuito per il lavoro straordinario prestato dallo stesso.

In data 13.7.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del diniego opposto all'accesso richiesto dal ricorrente.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non appare seriamente contestabile che il richiamo al D.M. n. 757/1994, operato dall'Amministrazione, è inidoneo a giustificare il rigetto dell'istanza di accesso. Il ricorrente si è limitato a chiedere di poter accedere alla documentazione attestante la sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché non è francamente dato di comprendere come l'ostensione dei dati relativi a tale presenza possa esser fonte di pregiudizio per altri soggetti.

Né vale osservare, come fa l'Amministrazione, che- essendo gli unici documenti in suo possesso contenenti notizie relative alla presenza sul luogo di lavoro costituiti da tabulati dai quali sarebbero desumibili notizie concernenti anche soggetti diversi dal ricorrente- la loro ostensione violerebbe il diritto alla riservatezza di tali soggetti.

E' evidente che l'Amministrazione potrà ben obliterare le indicazioni relative agli altri lavoratori, consentendo al ricorrente solo l'accesso alla parte dei tabulati che lo riguardano.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: - Studio di Consulenze Aziendali
contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del lavoro di Teramo

Fatto

Lo Studio di Consulenze Aziendali, in data 26.10.2010 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti i documenti posti a fondamento del verbale di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo nei suoi confronti, in data 21.10.2010, in vista dell'impugnazione del predetto verbale.

L'Amministrazione, con nota del 15.11.2010, rigettava l'istanza di accesso sul rilievo della segretezza dei dati raccolti ai fini dell'emissione del verbale ispettivo in questione.

Successivamente, in data 23.11.2010, l'odierna ricorrente impugnava dinanzi alla competente Direzione Regionale del lavoro il verbale ispettivo in questione.

Con nota del 22.3.2011, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro comunicava l'accoglimento parziale del ricorso.

L'odierna ricorrente reiterava, in data 16.5.2011, la richiesta di accesso del 26.10.2010 che l'Amministrazione respingeva nuovamente in data 31.5.2011, assumendo che l'istanza del 16.5.2011 non conteneva elementi di novità rispetto alla prima istanza di accesso.

In data 23.6.2011, lo Studio di Consulenze Aziendali adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti con le istanze sopra menzionate.

In data 12.7.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

E' condivisibile il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza del 16.5.2011 non contiene alcun elemento di novità a sostegno della legittimazione ad accedere ai documenti già richiesti con la precedente istanza di accesso del 25.10.2010.

Né elementi nuovi vengono prospettati nel presente ricorso, in cui ci si limita a reiterare le ragioni giustificative della necessità per l'Amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma - Ispettorato Generale. – Questura di Siena

Fatto

Il signor, Assistente di P.S. in servizio presso l'Ufficio Scorte della Questura di Roma, in data 1.6.2011, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti inerenti il procedimento amministrativo conclusosi con l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto emesso nei suoi confronti dal Questore di Siena, in data 26 aprile 2011, chiedendo altresì di visionare quelli non reperiti nel fascicolo visionato presso l'Ufficio personale della Questura di Roma in data 30 maggio 2011, specificamente indicati nell'istanza di accesso, in vista della proposizione di un ricorso straordinario entro il 9 settembre 2011.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 6.7.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Con nota del 13 luglio 2011, la Questura di Siena comunicava alla Commissione la propria disponibilità a consentire al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione manifestato la propria intenzione di consentire l'accesso ai documenti richiesti nella summenzionata nota del 13 luglio 2011, di cui la Questura di Siena vorrà inviare copia al ricorrente.

PQM

La Commissione, preso atto della comunicazione della Questura di Siena, citata nella narrativa in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, invitando l'Amministrazione ad inviare al ricorrente copia della predetta nota ed a concordare le modalità per espletare l'accesso ai chiesti documenti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura -UTG di Forlì - Cesena

Fatto

Il signor, avente interesse ad ottenere il riesame e la revoca del provvedimento prefettizio n. 5503/2006/ W/area 1 del 9.5.2006, con cui era stata vietata al ricorrente la detenzione di armi, in data 26.5.2011, rivolgeva all'Amministrazione istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nell'adozione di tale provvedimento.

L'Amministrazione, con provvedimento del 6.6.2011, ricevuto dall'odierno ricorrente in data 11.6.2011, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, escludendo l'ostensione di due note del Corpo forestale dello Stato, puntualmente individuate dall'Amministrazione, sul rilievo che le stesse- contenendo notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica ed all'attività di prevenzione e repressione della criminalità- sarebbero sottratte all'accesso, ai sensi del D.M. n. 415/1994.

Il signor, in data 11.6.2011, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 13 luglio 2011, l'amministrazione resistente inviava le proprie controdeduzioni, chiedendo che il ricorso venisse respinto.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Il parziale rigetto dell'istanza di accesso in questione si giustifica alla stregua del disposto dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/1994 (recante il regolamento dei documenti detenuti dal Ministero dell'Interno, sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990), disposizione normativa dalla cui applicazione la Commissione non può prescindere), che sottrae all'accesso tutti i documenti contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità.

L'inclusione dei documenti sottratti all'accesso nel caso di specie nel novero dei documenti contemplati dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 415/1994 non può esser seriamente messa in discussione, sulla base del rilievo del ricorrente secondo il quale le note in questione si riferirebbero a reati di natura contravvenzionale che sarebbero stati in passato contestati al ricorrente, ormai insuscettibili di divenire oggetto di una sentenza di condanna, trattandosi di reati prescritti.

La formulazione della norma regolamentare è di tale latitudine da non giustificare il suo riferimento esclusivo a documenti relativi alla prevenzione e repressione della commissione di delitti, la nozione di criminalità essendo comprensiva anche della commissione di reati di natura contravvenzionale.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cancelleria del Tribunale del lavoro di Chieti

Fatto

Il signor, in data 31 maggio 2011, rivolgeva alla Cancelleria del Tribunale del lavoro un'istanza di accesso agli atti di intimazione ai testi dott., dott. (per le udienze del 10 giugno 2005 e 23 marzo 2006) ed al signor (per l'udienza del 23 marzo 2006) relativi al giudizio n. r.g.c.l. 364/2001, pendente dinanzi al Tribunale del lavoro di Chieti, assumendo la necessità di acquisire tali atti per curare e difendere i suoi interessi giuridicamente rilevanti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 2.7.2011, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio-diniego opposto al ricorrente dall'Amministrazione, assumesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, in considerazione del fatto che l'istanza di accesso in questione non ha ad oggetto documenti amministrativi.

L'atto di intimazione di un testimone posto in essere nell'ambito di un processo civile non è qualificabile come documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/1990, trattandosi di un elemento costitutivo della sequenza di atti di cui è intessuto un processo civile.

Né tale atto può essere attratto nell'orbita della disciplina degli atti e/o dei documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241/1990, non essendo stato il suo contenuto assunto a presupposto, in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo.

Ne consegue la non ostensibilità dei documenti richiesti, in quanto si tratta di atti processuali il cui contenuto non è stato assunto a presupposto, in via esecutiva, di un successivo atto amministrativo (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4471; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2008 n. 1363; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 388).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano

Fatto

Il signor, in data 7.6.2011, rivolgeva alla Questura di Milano un'istanza di accesso al verbale della Commissione scarti Atti d'Archivio menzionato dalla Questura di Milano nella nota del 20.5.2011, con cui aveva comunicato all'odierno ricorrente che gli atti d'archivio inerenti lo stato di servizio del padre, Maresciallo (deceduto per causa di servizio a Milano, in data 4.10.1969), erano stati distrutti, conformemente a quanto disposto con il predetto verbale.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor, in data 12.7.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al predetto verbale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere al documento richiesto è evidente, l'esame del verbale in questione essendo indispensabile al fine di consentirgli di verificare se i documenti precedentemente richiesti, in vista della conclusione favorevole del procedimento preordinato al riconoscimento in favore del padre della qualifica di vittima del dovere, ai sensi della legge n. 302/1990 e della legge n. 407/1998, siano stati distrutti, ovvero se siano tuttora agli atti dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio Statale “.....” – Napoli

Fatto

Il professore, docente di lingua inglese con incarico a tempo indeterminato presso il liceo resistente, ha chiesto di potere accedere al verbale del collegio docenti del 18 aprile c.a.

Avverso il silenzio rigetto il prof., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'amministrazione resistente, con memoria dell'11 luglio, dopo avere chiarito che il chiesto verbale è stato approvato nella seduta del 12 maggio, ha inviato a questa Commissione il provvedimento di rilascio di copia del chiesto documento.

Diritto

La scrivente Commissione preso atto della memoria dell'11 luglio, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica – INPDAP.

Fatto

Il ricorrente ha chiesto, il 21 aprile, all'amministrazione resistente di potere avere copia del decreto della pensione di cui è titolare del decreto del TFR, al fine di verificare la correttezza del calcolo della propria liquidazione.

Avverso il silenzio rigetto,, il 30 giugno, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorrente non ha fornito la prova della data dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione resistente. Si invita, pertanto, il sig. a volere adempiere tale incombente istruttorio.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire la prova della data dell'avvenuta conoscenza dell'istanza da parte dell'amministrazione resistente. Nelle more di tale adempimento sono sospesi i termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di Roma – Ufficio del Personale

Fatto

Il sostituto commissario, dopo essere stato trasferito d'ufficio dal commissariato di P.S. Sezionale Tuscolano al commissariato di P.S. Sezionale San Giovanni, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere al proprio fascicolo al fine di verificare l'esistenza di presunte contestazioni a suo carico relative a fatti accaduti il 16 gennaio.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai chiesti documenti apponendo degli *omissis*, anche ai nominativi degli autori delle segnalazioni. L'amministrazione ha affermato che le omissioni sono a garanzia "dei dati riguardanti strutture, mezzi, dotazione, personale ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità nonché all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi di Polizia, con particolare riferimento alla sicurezza dei beni ed alla riservatezza dei terzi coinvolti", di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 415 del 1994 e degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. n. 508 del 1997.

Dichiara il ricorrente di avere promosso un giudizio innanzi al TAR Lazio avverso tale provvedimento di trasferimento e che i chiesti documenti sono necessari per difendere in giudizio i propri diritti.

Avverso il provvedimento di parziale accesso del 26 maggio, il sostituto commissario ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è basato sulle disposizioni regolamentari contenute nel D.M. n. 415/94 e ss.mm. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA

Fatto

Il ricorrente, dipendente dell'agenzia resistente, avendo partecipato alla procedura per la progressione economica nell'ambito del medesimo profilo professionale ex C.C.N.L. del personale non dirigente dell'Enea – quadriennio 2002- 2005, posizioni per l'assegnazione del profilo economico "9.2" del profilo professionale ricercatore/tecnologo, ha chiesto di potere prendere visione dei documenti del procedimento e, a seguito di avere copia di quelli non ancora in suo possesso. Ciò al fine di potere tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi competenti.

Avverso il silenzio rigetto il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

In data 14 luglio 2011, l'ENEA con nota n. di prot. 40891/UCP INQ comunicava alla Commissione di aver concesso al ricorrente l'accesso ai chiesti documenti.

Diritto

Alla luce della comunicazione di parte resistente del 14 luglio 2011, di cui alle premesse in Fatto, appare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione culturale di promozione sociale “.....”
contro

Amministrazione resistente: Comune di Porto Venere

Fatto

L'associazione culturale ricorrente ha chiesto, con istanza del 12 aprile, di potere accedere ad alcuni documenti pubblici elencati nell'istanza ed alle deliberazioni e documenti facenti parte integrante dei medesimi. Il comune resistente ha negato l'accesso all'elenco dei soci delle cooperative “La marinara” e “La fratellanza” perché non allegati ad alcuno dei chiesti documenti.

Dopo che l'associazione ricorrente con successive istanze del 12 maggio e dell'11 giugno ha ribadito di volere accedere a tali documenti, l'amministrazione comunale ha invitato la ricorrente a volere formulare una nuova istanza, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, confermando che i chiesti documenti non sono allegati ad alcun documento pubblico.

Avverso il silenzio rigetto, l'associazione Associazione culturale di promozione sociale “.....” il 5 luglio, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Questura di Roma – Ufficio
Immigrazione

Fatto

Il ricorrente, tramite i propri legali rappresentanti, non essendosi ancora definito il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, avviato con istanza del 6 luglio 2009, ha chiesto di potere accedere ai documenti del proprio fascicolo.

Avverso il silenzio rigetto, i legali rappresentanti del ricorrente, hanno presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti. Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, trattandosi di un accesso esercitato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non è necessaria l'esposizione delle ragioni alla base dell'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Gerit S.p.a. - Roma

Fatto

La sig.ra con domanda del 14 giugno scorso, ha chiesto di accedere ai documenti relativi all'iscrizione di ipoteca ai danni dell'istante; iscrizione, peraltro, conseguente a cartella esattoriale successivamente annullata.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 4 luglio 2011, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dall'odierna ricorrente la Commissione si pronuncia nel senso della sua fondatezza. Al riguardo si osserva che non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, avendo parte resistente iscritto ipoteca ai danni dell'odierna ricorrente. La richiesta di accesso, inoltre, è stata formulata dalla ricorrente per esigenze di tipo difensivo le quali, come è noto, rientrano tra quelle paradigmaticamente riconosciute come rilevanti sul piano giuridico ai fini dell'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

La sig.ra, con istanza del 14 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dal ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo del ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo redatto a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo al ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente il ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce la ricorrente, infatti, nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 1996, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica di ricercatore, attualmente in corso.

Comunica, ancora, il ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 3 maggio 2011.

Contro tale diniego, la Marini ha presentato ricorso in data 25 giugno 2011.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che tale termine è decorso, determinando l'irricevibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto paritario - Roma

Fatto

....., con istanza di accesso del 30 giugno u.s., ha chiesto all'istituto resistente di poter accedere agli elaborati dalla medesima svolta nel corso degli esami di maturità non essendo stata ammessa a sostenere le successive prove orali.

Nella suddetta istanza la faceva presente di voler ottenere quanto domandato entro e non oltre il 5 di luglio successivo, data di fissazione della camera di consiglio dell'adito TAR per discutere sulla domanda di sospensiva nel frattempo presentata dall'odierna ricorrente.

Con provvedimento del 1 luglio parte resistente differiva l'accesso al momento della conclusione dei lavori della Commissione di esame, come da O.M. del 6 maggio 2011 n. 42 sulle modalità di svolgimento degli esami di maturità.

Contro tale provvedimento la ha presentato in data 4 luglio 2011 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'istituto del differimento, previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, il quale lo contempla tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, l. n. 21/90 ovvero per "...salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa".

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso, senza peraltro mettere in discussione la titolarità dell'interesse ad accedere dell'odierna ricorrente, risponde alla salvaguardia temporanea dell'interesse allo svolgimento imparziale e corretto dell'azione amministrativa nella fase della correzione degli elaborati svolti in sede di esami di maturità. Peraltro è la stessa ricorrente a collegare strettamente il proprio interesse all'udienza di discussione dinanzi l'adito TAR che si è tenuta il 5 luglio u.s.; interesse, che, per ovvi motivi non ha più la possibilità di trovare soddisfazione. Inoltre si deve tener presente che la Commissione si è attenuta ad un atto generale di indirizzo del Ministero (O.M. n. 42 del 6 maggio 2011) e dunque il provvedimento impugnato si palesa legittimo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPDAP - Cagliari

Fatto

Il sig., in qualità di rappresentante di giusta procura allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, con domanda del 17 maggio scorso, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere ai documenti relativi al mancato rispetto della comunicazione dei dati reddituali nonché del ricalcolo del trattamento previdenziale corrisposto alla rappresentata e sul quale è in corso un contenzioso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 5 luglio 2011, il ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dall'odierno ricorrente la Commissione si pronuncia nel senso della sua fondatezza. Al riguardo si osserva che non v'è dubbio alcuno sulla sussistenza in capo all'istante di una situazione giuridicamente qualificata e collegata ai documenti cui si è chiesto di accedere, in ragione della vicenda processuale in corso di svolgimento e collegata ai documenti per i quali è stato chiesto l'accesso silenziosamente negato da parte resistente.

La richiesta di accesso, inoltre, è stata formulata per esigenze di tipo difensivo le quali, come è noto, rientrano tra quelle paradigmaticamente riconosciute come rilevanti sul piano giuridico ai fini dell'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Tenenza di Putignano (BA)

Fatto

Il sig., maresciallo aiutante in servizio presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Putignano, con istanza del 25 giugno 2011 ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti relativi ad un diverbio intercorso con un proprio collega al fine di difendersi in sede amministrativa e/o giudiziaria.

Parte resistente, con provvedimento del 1 luglio 2011 ha negato l'accesso ritenendo la domanda generica, non collegata ad un interesse giuridicamente rilevante e preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Contro tale provvedimento il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 9 luglio chiedendone l'accoglimento.

In data 15 luglio, l'amministrazione resistente ha inviato le proprie controdeduzioni.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame appare fondato, atteso che i documenti richiesti (relazioni di servizio, scambio di comunicazioni con altri comandi della Guardia di Finanza) sono relativi ad una vicenda che vede come protagonista lo stesso ricorrente. Al riguardo, pertanto, appaiono prive di pregio le motivazioni addotte a sostegno dell'impugnato diniego con riferimento all'insussistenza di interesse legittimante l'accesso. Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla genericità della domanda di accesso, atteso che, una volta individuato il procedimento cui i documenti fanno capo, non è onere del richiedente individuarli con esattezza anche alla luce del fatto che l'accesso è diritto strumentale al conseguimento della conoscenza di quali documenti l'amministrazione abbia formato.

Non essendo, inoltre, configurabile l'istanza del ricorrente come preordinata ad un controllo generalizzato sull'operato amministrativo, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna

Fatto

La sig.ra, insegnante di scuola elementare, ha chiesto di poter accedere ai documenti concernenti la concessione dei benefici derivanti dalla legge n. 104/1992 riconosciuti alla collega

Con risposta del 22 giugno u.s. parte resistente ha negato l'accesso in virtù della prevalenza del contrapposto diritto alla riservatezza della controinteressata.

Pertanto, in data 11 luglio 2011 la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso e anche al momento della presentazione della richiesta d'accesso, da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato e all'allegazione al ricorso delle ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) del d.p.r. n. 184 del 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna

Fatto

La sig.ra, insegnante di scuola elementare, ha chiesto di poter accedere ai documenti concernenti la concessione dei benefici derivanti dalla legge n. 104/1992 riconosciuti alla collega

Con risposta del 10 giugno, pervenuta alla ricorrente in data 18 giugno u.s., parte resistente ha negato l'accesso in virtù della prevalenza del contrapposto diritto alla riservatezza della controinteressata.

Pertanto, in data 11 luglio 2011 la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Sig.ra Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso e anche individuabile al momento della presentazione della richiesta d'accesso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184 del 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Politecnico di Milano – scuola di architettura civile

Fatto

L'istante ha inviato al Politecnico domanda di partecipazione a una valutazione comparativa dei curricula fatta per assegnare un corso di insegnamento. Essendo la sua domanda giunta intempestivamente a causa di un disguido postale, la procedura è stata vinta dall'unica altra candidata.

Volendo chiedere i danni a Poste italiane la dott.ssa ha quindi chiesto accesso ad alcuni atti della procedura.

Il 28 aprile 2011 l'amministrazione ha consentito un parziale accesso, negando però la domanda di partecipazione della vincitrice e agli allegati titoli e curriculum, a motivo dell'opposizione della controinteressata.

Avverso tale determinazione la ricorrente si è rivolta al Difensore civico della regione Lombardia, che l'8 giugno ha comunicato di ritenersi incompetente in merito alla richiesta, pervenuta a quell'ufficio l'1 giugno.

L'8 giugno 2011 la ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento per illegittimità del diniego parziale di accesso, e ritenendolo tempestivo, in considerazione del fatto che, benché il gravame alla Commissione sia stato inoltrato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, inizialmente il ricorso sarebbe stato presentato nei termini di legge al Difensore civico regionale per un errore scusabile, dovuto alla individuazione della esatta natura dell'ente universitario.

Parte resistente, con memoria del 13 giugno 2011, insiste per il rigetto, a motivo della presenza nei documenti chiesti di dati definiti personali e sensibili: indirizzo, numero telefonico, cod. fiscale, P. IVA, coordinate bancarie e dati previdenziali.

La Commissione, avendo riscontrato la necessità, per decidere, di disporre di dimostrazione della effettiva tempestività dell'originario ricorso al Difensore civico, ha invitato la sig.ra a trasmetterle, qualora ne disponesse, prova della data di inoltro del ricorso al Difensore civico.

Il 4 luglio 2011 la sig.ra ha dato prova di aver inviato il ricorso al difensore civico il 23 maggio 2011.

Diritto

Rileva preliminarmente questa Commissione come l'erronea presentazione al difensore civico di un ricorso, da questo inoltrato per competenza alla Commissione oltre i termini di legge, sia da ritenersi errore scusabile non imputabile alla ricorrente.

Nel merito, il gravame è da accogliere.

I documenti chiesti sono evidentemente utili ai fini di una causa risarcitoria nei confronti di Poste italiane, e, a mente dell'art. 24 c. 7 legge 241/90, deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare i propri interessi giuridici. La legge aggiunge che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e nei termini previsti dall'art. 60 D.lgs. 196/03 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: nessuno dei dati che parte resistente ha dichiarato essere presenti nei documenti chiesti, però, può qualificarsi sensibile o giudiziario, a norma dell'art. 4 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs 196 /03, che definisce "dati sensibili", i

dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda invece la tutela della riservatezza della controinteressata, in tema di concorsi pubblici copiosa giurisprudenza afferma la pressoché totale accessibilità sia dei documenti formati dalla commissione esaminatrice che dai candidati. Così il TAR Lazio n. 6450/08: "Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

Si aggiunga peraltro che l'opposizione del controinteressato, isolatamente considerata, non è motivo sufficiente per negare l'accesso, atteso che spetta comunque all'amministrazione, anche in caso di opposizione, effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all'accesso e alla riservatezza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate

Fatto

L'istante il 16 giugno 2011 ha chiesto all'amministrazione copia del CUD o dichiarazione dei redditi dell'ex coniuge, che non contribuirebbe più a mantenere le figlie, come invece imposto dalla sentenza di separazione.

Il giorno stesso l'Agenzia delle entrate ha negato l'accesso, sostenendo che quanto presente nell'anagrafe tributaria è accessibile solo alle persone cui i dati riferiscono o a terzi autorizzati dall'autorità giudiziaria.

Avverso tale diniego la sig.ra ha presentato il 30 giugno 2011 ricorso a questa Commissione.

Memoria dell'amministrazione dell'11 luglio 2011 insiste per il rigetto, aggiungendo di non possedere il cartaceo di quanto richiesto, ma di poter solo interrogare l'anagrafe tributaria telematica, che nello specifico l'accesso è escluso dall'art. 18 c. 3 d.P.R. 131/86, tuttora vigente, nonostante la legge 241/90, per motivo di specialità ratione materiae, e che la stessa legge 241/90 all'art. 24 c. 1 lett. b) dispone l'applicabilità delle norme particolari che regolano l'accesso nei procedimenti tributari.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la presenza di un controinteressato alla richiesta ostensione documentale. Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto dell'art. 12 c. 4 lett. b). Non essendo stato assolto tale incombenza il gravame deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. c) d.P.R. 184/06.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Fatto

Il dott. il 5 maggio 2011 ha chiesto all'ufficio in epigrafe di accedere a una relazione ispettiva disposta nei confronti della preside del° C.D. di Roma,, a seguito della dimissione dei rappresentanti genitoriali nel Consiglio di circolo della stessa scuola, presieduto all'epoca dall'istante: tanto a fini di tutela della propria onorabilità, in relazione alle espressioni, ritenute irriguardose, contenute nel verbale del Consiglio di circolo dell'8 novembre 2010, e perché la avrebbe selezionato la corrispondenza a lui diretta.

L'amministrazione con nota del 9 giugno 2011 ha comunicato che provvederà a quanto previsto dalla legge 241/90 quando l'ispezione a cui l'istante ha chiesto accesso, e di cui sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, sarà conclusa.

Avverso tale determinazione il ha presentato il 28 giugno 2011 ricorso a questa Commissione.

Memoria di parte resistente del 12 luglio 2011 insiste per il differimento e obietta l'inconferenza di quanto chiesto col fine della tutela dell'onorabilità del ricorrente.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la presenza di un soggetto controinteressato alla richiesta ostensione documentale. Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa parte ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto dell'art. 12 c. 4 lett. b). Non essendo stato assolto tale incombenza il gravame deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 c. 7 lett. c) d.P.R. 184/06.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: IPSAA “.....” (OR)

Fatto

Al sig., assistente amministrativo nella scuola in epigrafe, il 23 luglio 2010 è stato contestato di aver prestato servizio in giorni previsti come ferie d'ufficio: tale contestazione è poi sfociata, il 30 agosto 2010, nella multa di due ore di retribuzione.

Volendo egli, per difesa, dimostrare che la tabella ferie era stata posizionata a fine giugno – inizio luglio, ha chiesto il 31 luglio 2010 tramite PEC all'amministrazione accesso all'assegnazione alla prof.ssa dei poteri di sostituzione del dirigente scolastico temporaneamente assente. Tale istanza è stata protocollata il 4 agosto 2010.

L'11 maggio 2011 ha chiesto accesso all'annotazione sul registro protocollo dell'avvenuta trasmissione al responsabile protocollo in data 4 agosto 2010 della password e username per la gestione della PEC, nonché all'atto di attribuzione delle mansioni o funzioni fatte al responsabile della gestione della casella PEC fra il 31 luglio e il 4 agosto 2010, poiché, per difendersi in giudizio dalla contestazione sopra scritta, avrebbe bisogno di sapere chi, nei giorni intercorsi fra invio dell'istanza di accesso e protocollazione, avesse la gestione della casella di posta elettronica certificata.

Parte resistente, con nota del 3 giugno 2011, ha comunicato di non comprendere che connessione abbiano i documenti chiesti con l'interesse da tutelare.

L'istante il 17 giugno 2011 ha reiterato la richiesta ostensiva, aggiungendo, a chiarificazione dei motivi sottesi alla domanda, che l'art. 22 d.P.R. 3/57 prevede la possibilità per il danneggiato di rivalersi sia sull'impiegato che abbia causato un danno ingiusto nell'esercizio delle sue funzioni che sull'amministrazione, qualora l'ordinamento preveda una responsabilità statale.

L'11 luglio 2011 infine il ha presentato ricorso a questa Commissione contro il silenzio-rigetto operato dall'amministrazione.

Memoria di parte resistente del 9 luglio 2011 chiede il rinvio del plenum della Commissione per l'accesso a motivo del fatto che la preside della scuola resistente è occupata con gli esami di Stato.

Diritto

Il gravame non appare meritevole di accoglimento. Il diritto di accesso, fatta eccezione per alcuni settori peculiari, come quello dell'accesso ambientale, postula sempre l'accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato da parte di chi richiede i documenti: deve esistere cioè un interesse diretto e concreto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto della richiesta ostensiva. Nel caso odierno, in particolare, questa Commissione non rileva alcun collegamento fra i documenti chiesti e l'interesse da tutelare, che non sia la mera curiosità.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze

Fatto

La sig.ra il 26 maggio 2011 ha chiesto al Ministero del lavoro copia della relazione resa dall'INPDAP di Avellino in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 14 aprile 2011 dalla sig.ra contro l'INPDAP. Il 17 giugno 2011 l'istanza è stata trasmessa per competenza dal Ministero del lavoro a quello dell'economia e finanze. Non avendo avuto risposta in merito a quanto chiesto, la sig.ra il 29 giugno 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. La legittimazione della ricorrente all'accesso si fonda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 lett. a) della legge n. 241/90, sulla sua natura di atto endoprocedimentale, non essendo dubbia l'incidenza del documento chiesto nella sfera giuridica dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fatto

Il sig. il 4 giugno 2011 ha chiesto al Ministero in epigrafe copia della relazione resa dall'amministrazione stessa in relazione a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 5 gennaio 2011 dal contro l'INPDAP di Avellino. Non avendo avuto risposta alcuna dall'ufficio adito il il 6 luglio 2011 è ricorso a questa Commissione.

Da memoria di parte resistente del 14 luglio 2011 si evince come l'amministrazione il 4 luglio abbia comunicato al che la chiesta relazione è ancora in fase istruttoria, e che verrà resa appena completato l'iter procedimentale.

Diritto

Il gravame è da respingere, non essendo effettivamente esistente, allo stato, il documento domandato. Ai sensi dell'art. 2 dPR n. 184/06, infatti, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'art. 22 c. 1 lett. e) della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Napoli

Fatto

Il sig., destinatario di un provvedimento di avviso orale ex art. 5 legge 327/88, ha chiesto il 17 maggio 2011 all'amministrazione in epigrafe, per tramite del proprio legale, accesso agli atti relativi, a fini di tutela, in sede amministrativa e giudiziaria, dei propri interessi.

L'8 giugno 2011 il Questore, visti l'art. 24 legge 241/90, gli artt. 4, 7 e 8 del dPR 352/92 e l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1990 n. 415, e considerato che gli atti chiesti riguardano l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità, ha negato l'accesso.

Il 30 giugno 2011 il ha presentato ricorso avverso tale diniego a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e sostenendo la legittimità dell'originaria istanza, sul presupposto che l'accesso agli atti di una procedura amministrativa che coinvolge direttamente i diritti o interessi legittimi di un soggetto può essere inibito solo quando la conoscenza degli stessi può arrecare diretto e immediato nocumento alle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione della criminalità, intese nel senso generale delle loro strutture organizzative e non in quello specifico della situazione singola dell'accedente. A conforto di tale tesi riporta quanto espresso:

dal TAR Campania Napoli sez. V 17/07/2006 n. 7528: "Secondo l'art. 8 dPR n. 352 del 1992 possono essere sottratti all'accesso non tutti i documenti genericamente riconducibili all'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità ma solo quelli che riguardano specificamente le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini";

dal TAR Lazio Latina sez. I 15/10/2009 n. 949: "L'art. 3 lett. a) dm 10 maggio 1994 n. 415 - secondo cui sono sottratti all'accesso relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che per disposizione di legge o di regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità - deve essere interpretata, soprattutto allorché i documenti di cui è chiesto l'accesso siano già stati utilizzati per l'adozione di provvedimenti amministrativi incidenti sulle libertà individuali, nel senso che la sottrazione all'accesso debba essere di volta in volta giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell'ordine pubblico e di repressione della criminalità (..); se infatti la disposizione venisse interpretata in senso letterale potrebbe dubitarsi della sua legittimità in quanto si determinerebbe una sostanzialmente generalizzata sottrazione all'accesso di quasi tutti i documenti formati dall'Amministrazione dell'interno, con frustrazione delle finalità della legge 241/90";

da questa medesima Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nel plenum del 26 ottobre 2006 in un caso analogo all'odierno: "La Questura di Forlì ha iniziato nei confronti del ricorrente un procedimento che si è allo stato manifestato con il suddetto avviso orale: sussiste quindi, ai sensi dell'art. 22 legge 241/90, l'interesse diretto concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (..) all'accesso ai documenti che lo riguardano direttamente. Nel

contemperamento dei contrapposti interessi, questa Commissione osserva che nel fascicolo riguardante il procedimento (..) vi sono certamente documenti e provvedimenti almeno in parte coperti da segreto relativo all'ordine pubblico: l'autorità competente, peraltro, come praticato in casi analoghi, ben può, con opportuni omissis, tutelarsi, facendo conoscere all'interessato quelle che sono le parti necessarie alla sua difesa, anche in linea con la giurisprudenza più recente che ha precisato che l'esclusione dall'accesso deve essere limitata esclusivamente ai motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno rilevanza generale e non specifica nei confronti dell'accidente".

Diritto

La Commissione, condividendo quanto espresso da parte ricorrente, e giudicando inconferente il generico diniego per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ritiene di dover accogliere l'odierno gravame. Qualora tuttavia vi fossero in concreto, fra gli atti chiesti in ostensione, parti riguardanti specificamente le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, ben potrà l'Amministrazione tutelarsi con opportuni omissis, purché venga consentito all'istante, in ogni caso, di conoscere quanto necessario per esercitare il proprio diritto a difendersi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, nei limiti e nei modi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a rivedere conseguentemente la propria decisione entro trenta giorni.